

Delibera n° 833

Estratto del processo verbale della seduta del
26 maggio 2023

oggetto:

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, ART 12 E ART 13. REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013, TITOLO VI. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DEL 9 MARZO 2023 N. 147385. DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 10 MARZO 2020 N. 2588. DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA A DECORRERE DALL'ANNUALITÀ 2023.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti i seguenti regolamenti unionali nelle loro parti ancora applicabili:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, il Titolo VI dedicato alle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II al medesimo regolamento con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e infine benessere degli animali;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 739/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 17 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti altresì:

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione n. 12, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 5679 final di data 1 agosto 2022, della quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1238 del 26 agosto 2022;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (di seguito D.M. n. 2588/2020), il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- la propria deliberazione del 8 maggio 2020, n. 679, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, art 23. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2020" e, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Visti i seguenti regolamenti unionali concernenti la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 12 e 13 concernenti il sistema di condizionalità che ciascun Stato membro deve includere nel proprio piano strategico della PAC al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile;

- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";

- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Visti altresì:

- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PS PAC) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

- la propria deliberazione del 13 gennaio 2023 n. 26 con la quale è stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale documento regionale attuativo della strategia nazionale contenuta nel PS PAC;

- la disciplina nazionale in materia di condizionalità e pagamenti diretti, come di seguito indicata:

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante “Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l’anno di domanda 2023”;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087 (di seguito D.M. n. 660087/2022), recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (di seguito D.M. n. 147385/2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.G. n. 112 del 15/05/2023, il quale tra l’altro elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- in particolare l’articolo 5, comma 1 del D.M. n. 147385/2023 il quale stabilisce, tra l’altro, che le Regioni specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” e in particolare il Capo IV concernente le sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità;
- il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, n. 185145 con il quale sono stati modificati il D.M. n. 660087/2022 e il D.M. n. 147385/2023;

Considerato che:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che tuttavia continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento medesimo fino al 31 dicembre 2025, come disposto dall’articolo 154 del regolamento (UE) 2021/2115;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 è stato abrogato e che tuttavia esso continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, come disposto dall’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116;

Considerato pertanto che:

- per alcuni regimi di aiuto, in relazione all’attuazione del PSR 2014-2022 e nei confronti dei relativi beneficiari, il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 troverà applicazione fino al 2025;
- che i beneficiari del sostegno del PS PAC 2023-2027 sono soggetti al regime di condizionalità “rafforzata” a partire dal 1° gennaio 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il regime di condizionalità applicabile al territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall’annualità in corso coerentemente con le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento unionale e nazionale sopra indicato;

Tenuto conto che la definizione degli ambiti di applicazione del regime di condizionalità varia a seconda che si tratti di risorse afferenti la programmazione 2014-2022 oppure quella 2023-2027 e che le due programmazioni si sovrappongono fino a tutto l’anno 2025;

Visti gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agroalimentari, forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione a partire dall’annualità 2023;

Ritenuto pertanto di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità in corso, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. 2588/2020 e della procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 147385/2023 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente come comunicato con nota ministeriale prot. n. 256548 del 17 maggio 2023;

Visti infine:

- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dall'annualità 2023, così come definito negli Allegati 1, 2, 3 e 4, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto rispettivamente dal D.M. n. 147385/2023 (allegati 1 e 2) e dal D.M. n. 2588/2020 (allegati 3 e 4).
2. Di dare atto che le disposizioni del D.M. n. 147385/2023 si applicano ai beneficiari:
 - a) che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027;
 - d) che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali assunti a valere sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
3. Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, sono definiti dall'Allegato 2 al D.M. n. 147385/2023 e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. medesimo, si applicano ai beneficiari:
 - a) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dall'annualità 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PS PAC 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.
4. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 1, comma 4, gli obblighi previsti dal regime di condizionalità cosiddetta "rafforzata" ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e descritti nei precedenti commi 2 e 3 non si applicano ai beneficiari:
 - a) che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 (*conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura*) e articolo 34, paragrafo 4 (*sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*) del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
 - b) che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

5. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 362512/2022 di attuazione del regolamento (UE) 2022/1317, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di rispondere alle preoccupazioni per la sicurezza alimentare nel breve termine, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA:
 - a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»;
 - b) BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi» esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.Tali deroghe non si applicano ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 (Eco-schemi) e degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 (SRA-ACA), rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel PS PAC 2023-2027. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al presente comma 5, lettera b), non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.
6. Di dare atto che, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. n. 2588/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:
 - a) che ricevono pagamenti annuali a superficie e a capo finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - b) che ricevono pagamenti annuali a superficie e a capo finanziati esclusivamente con i fondi relativi alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - c) che ricevono pagamenti finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, a titolo di:
 1. articolo 46 "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";
 2. articolo 47 "Vendemmia verde".
7. Di dare atto che i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma degli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono definiti dall'Allegato 7 al D.M. n. 2588/2020 e si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
8. Di dare atto che ai sensi del D.M. n. 147385/2023, articolo 6, comma 2, per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 o delle programmazioni ad essa precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PS PAC ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità "rafforzata" della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588/2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata, ma previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.
9. Di dare atto che, ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 6, comma 3, per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 o delle programmazioni ad essa precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PS PAC 2023-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme ed ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo D.M. e richiamati al successivo punto 11, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027 (c.d. "rafforzata"), mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto prescritto dall'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116.
10. Di dare atto che, ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 6, comma 4, i controlli sulle superfici di cui al precedente comma sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle

superfici, cioè gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici di cui ai CGO 2, 3 e 4.

11. Di dare atto che, ai sensi del D.M. n. 147375/2023, articolo 6, comma 5, che richiama l'articolo 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il regolamento (UE) n. 429/2016, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8 del DM n. 2588/2020, fatte salve eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 429/2016, in risposta ad esigenze locali.
12. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE